



# COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

UFFICIO AUTONOMO TEMPORANEO

PROT. 13'441

DEL 07 LUG. 2011

07 LUG. 2011

OGGETTO: ORDINANZA DI INGIUNZIONE n. 04..... del .....  
RECUPERO ONERI CONCESSORI  
Ditta: CAM COLORI s.r.l.

## IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AUTONOMO TEMPORANEO

**Vista** la concessione edilizia n. 47 del 24.11.2004 (pratica edilizia n. 11/04) con la quale la ditta **CAM COLORI s.r.l.** è stata autorizzata ad eseguire la realizzazione di edificio artigianale per la produzione di prodotti chimici, pitture, vernici etc. in via Sciare Sottomonterosso, su terreno in catasto al foglio 4, partt. 38, 231, 34, 39, 40 e 229.;

**Considerato** che, **erroneamente**, per mero disguido, per la predetta concessione, gli oneri di urbanizzazione non sono stati determinati secondo i dettami della deliberazione della G. M. n. 119 del 06.10.2004 che, peraltro, rispecchia fedelmente le prescrizioni della vigente normativa (art. 45 della L.R. n. 71 del 27.12.1978 e D. A. del 10.03.1980 di approvazione delle tabelle parametriche). In particolare anzicchè assumere a base della determinazione degli oneri concessori la superficie disponibile (necessaria) del lotto è stata tenuta in considerazione la superficie di calpestio del manufatto edilizio;

**Vista** la nota n. 4720 del 03.03.2011 - avente anche valenza di avvio del procedimento ai sensi della L. R. 10/91 - con la quale la ditta medesima è stata invitata ad effettuare il pagamento della somma di €. **51.642,93**, dovuta quale differenza dell'importo oneri concessori determinato dall'ufficio relativamente alle opere sopradette;

**Vista** la nota del 06.04.2011, qui pervenuta il 07.04.2011, prot. n. 7485, con la quale la ditta, pur riconoscendo il "vizio" dell'errore, ritiene lo stesso "non riconoscibile" e chiede che il Comune annulli, in autotutela, l'invito a pagamento n. 4720 del 03.03.2011;

**Visto** il riscontro, alla predetta nota n. 7485, effettuato dal Comune con altro foglio n. 8993 del 27.04.2011 e, considerato:

- che, in ogni caso, si è in presenza di mero errore materiale che va rettificato, atteso che la mancata rettifica comporterebbe un grave danno per il Comune e determinerebbe una disparità di trattamento nei confronti di altri cittadini richiedenti analogo provvedimento concessorio;
- che l'avvio di procedimento con invito a pagamento e messa in mora rivolto da questo Comune alla ditta debitrice (n. 4720 del 03.03.2011 e n. 8993 del 27.04.2011) affinché procedesse al pagamento del proprio debito è rimasto insoddisfatto;

**Ritenuto**, pertanto, che si rende necessario agire nei confronti del debitore per il recupero del credito, oltre le spese derivanti dal presente procedimento in forza del R.D. 14.04.1910, n. 639;

**Visto** l'art. 1 della legge regionale n.48/91 che ha recepito, in Sicilia, la legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge 28.01.1977, n.10 nonché la legge regionale 27.12.1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la deliberazione n. 29 del 26.02.2009 con la quale è stato istituito, ai sensi degli artt. 6, 7 e 13 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'Ufficio Autonomo Temporaneo finalizzato, fra l'altro, alla quantificazione e al recupero degli oneri concessori non riscossi;

**Visto** l'art. 2 del R. D. 14.04.1910, n. 639;

**Riconosciuta** la propria competenza, per quanto in premessa:

### **I N G I U N G E**

Alla ditta "**CAM COLORI s.r.l.**" con sede in Acibonaccorsi, via N. Martyoglio, n. 16, c.f. e partita IVA 04117230872, in persona del suo rappresentante legale Sig. Pappalardo Gaetano, amministratore unico, nella qualità di titolare della concessione edilizia n. 47 del 24.11.2004, pratica edilizia n.11/04, il pagamento della complessiva somma di **€. 51.642,93**, dovuta quale differenza dell'importo degli oneri concessori determinato dall'Ufficio relativamente alle opere sopradette

### **A S S E G N A**

Per il pagamento il termine di giorni **trenta** dalla notifica della presente ordinanza sotto comminatoria, in caso di inadempimento, degli atti esecutivi nei termini di legge;

### **A V V E R T E**

Che avverso il presente provvedimento la ditta interessata potrà proporre ricorso:

- Giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. di Catania ai sensi dell'art. 2, lett.b) e art:21, della legge 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica;
- In alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi della normativa vigente.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento salvo espresso pronunciamento cautelare reso dall'organo adito.

Atto esecutivo di diritto ai sensi dell'art. 229 del Decreto Legislativo n. 51 del 1998.

In conformità ai principi statutari dell'Ente e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente.

Inoltre viene trasmessa al servizio finanziario per i successivi provvedimenti di competenza finalizzati alla riscossione del credito.

Il responsabile del provvedimento  
(dott. Arch. Giuseppe Patané)

Il dirigente  
(dott. arch. Gianna Gurrei)

Visto: Il Sindaco  
(dott. Giuseppe Cutuli)

Io sottoscritto Messo comunale dichiaro di avere affisso all'albo pretorio del Comune la presente ordinanza il giorno di domenica / festa, e vi è rimasta per gg. 15 consecutivi fino al giorno

Il Messo Notificatore

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno di domenica / festa e vi è rimasta per gg. 15 consecutivi fino al giorno

Certifico altresì che avverso la stessa non sono pervenuti opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale,li

IL SEGRETARIO GENERALE